

*Estratto dal BU 149, 2023*

**(Testo completo aggiornato al 1° gennaio 2024, FU 245, 2023)**

## **Contratto normale di lavoro per le attività del settore del commercio al dettaglio escluse dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro per il commercio al dettaglio**

### **Campo di applicazione**

#### **Art. 1**

Il contratto normale di lavoro è applicabile a tutti i datori di lavoro attivi nel settore del commercio al dettaglio esclusi dal campo d'applicazione del contratto collettivo di lavoro del commercio al dettaglio.

### **Importo del salario minimo**

#### **Art. 2**

<sup>1</sup>Salari orari minimi di base:

- personale non qualificato fr. 19.75
- personale qualificato con CFP fr. 21.00
- personale qualificato con AFC fr. 22.00

<sup>2</sup>Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

<sup>3</sup>Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

- 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza
- 3.6% per 9 giorni festivi

### **Adeguamento dei salari minimi**

#### **Art. 3**

<sup>1</sup>I salari minimi sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro per il commercio al dettaglio del Cantone Ticino.

<sup>2</sup>I salari aggiornati sono pubblicati nel Foglio ufficiale.

### **Altre disposizioni**

#### **Art. 4**

Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del Codice delle obbligazioni come pure della legge sul lavoro del 13 marzo 1964.

### **Validità**

#### **Art. 5**

Il presente contratto normale di lavoro entra in vigore il 1° maggio 2023 ed è valido fino al 31 dicembre 2025.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Claudio Zali

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri